



Città di Pachino

Presidente Consiglio Comunale

TERMINI E CONDIZIONI PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 100/1 DEL 29 MAR 2017

Art. 1 **(Finalità e funzioni)**

1. Il presente documento, **nelle more dell'approvazione di un apposito regolamento**, disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da altri soggetti, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. N. 267 del 2000) e **nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione**.
2. il presente atto integra le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. N. 196/2003) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
3. Il Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale mediante trasmissioni televisive e informatiche, in diretta o registrate, dedicate alle loro adunanze, con l'unico scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

Art. 2 **(Riprese audio e video nonché diffusione)**

1. Le videoriprese del Consiglio e la relativa diffusione vengono effettuate a cura dell'Amministrazione avvalendosi di personale interno all'Ente.
2. Anche soggetti esterni al Comune possono effettuare e diffondere le videoriprese dei lavori del Consiglio Comunale con le modalità e nei termini indicati agli articoli seguenti.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non fosse, temporaneamente, in grado di effettuare le riprese e diffonderle, previa richiesta al presidente del consiglio comunale, si possono autorizzare testate giornalistiche, registrate al tribunale, e/o giornalisti correttamente iscritte all'ordine.
4. Nella fattispecie di cui al comma precedente, tutto il materiale audio-video registrato, deve essere ceduto, gratuitamente, al comune che ne curerà copia e diffusione.
5. Tutto il materiale registrato deve rispettare le specifiche della licenza Creativa Commons CC BY-NC-ND 3.0 IT.

Art. 3 **(Modalità di videoripresa e diffusione delle adunanze)**

1. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano all'adunanza ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.
3. I soggetti terzi che effettuano le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico; essi s'impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa senza perseguire scopi di lucro, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza e il significato delle opinioni espresse.
4. Non è consentita l'installazione di fari illuminanti.
5. La videoregistrazione della discussione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio deve essere integrale e, se resa accessibile a terzi, deve parimenti essere integrale. Tuttavia le emittenti radiotelevisive, debitamente autorizzate a sensi di legge, possono mandare in onda anche registrazione parziali, nel

rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, di cui, in particolare, all'art. 3 del D.Lgs. 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) e all'art. e degli artt. 2 e 5 della L. 28/2000 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). In ogni caso sarà possibile diffondere in rete singoli interventi i quali dovranno avere un richiamo al link del video completo della discussione dell'intero argomento. La versione integrale delle riprese è disponibile sul sito www.comune.pachino.sr.it

6. Le registrazioni delle sedute, diffuse su rete televisiva o su internet in diretta streaming, tramite la pagina web istituzionale del Comune, oppure tramite apposito link, sulla stessa, a piattaforme gratuite quali youtube o similari, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune a far data dal giorno successivo a quello della seduta consiliare e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni o per una durata legata alle possibilità tecniche di memoria disponibile.

7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico. L'accesso agli atti di tali documenti vengono regolati dalla normativa relativa ai documenti amministrativi.

8. I componenti del Consiglio Comunale, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Art. 4 (Diritto di cronaca)

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. N. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. , comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

4. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Art. 5 (Informazione sull'esistenza di telecamere)

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti e presenti alla seduta circa l'esistenza di telecamere o videocamere e della successiva o contestuale trasmissione delle immagini.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

3. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Art. 6 (Funzione della diffusione via Internet in tempo reale – streaming video)

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna.

Art. 7
(Tutela dei dati sensibili)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale. Le interruzioni avranno la durata della sola discussione consiliare e non dell'intera seduta qualora vi fossero ulteriori punti all'ODG.

Tale interruzione dovrà essere debitamente segnalata durante lo streaming, il Presidente del Consiglio dovrà dare avviso del divieto di fare riprese audio/video. Il personale preposto, dovrà accertarsi che tutti i presenti in sala non stiano effettuando riprese per i suddetti motivi.

Art. 8
(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

1. È vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente. Qualora, per diritto di cronaca, sia necessario diffondere parzialmente le riprese deve essere richiamato il collegamento (link) al video completo.
2. Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).
3. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 9
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Tale documento viene consegnato ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori, agli organi di stampa e deve essere pubblicato sul sito del comune, nella pagina dedicata alla diffusione delle riprese.

Pachino, 29/03/2017



Il Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Borgh